

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

INDICE

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Presupposto del Canone.....	4
Art. 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale.....	4
Art. 4 - Strade provinciali.....	5
Art. 5 - Tipologia delle occupazioni.....	5
Art. 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.....	6
TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE.....	6
Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo.....	6
Art. 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari.....	7
Art. 9 - Istruttoria della domanda.....	8
Art. 10 – Oneri per il rilascio.....	8
Art. 11 - Deposito cauzionale.....	9
Art. 12 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	9
Art. 13 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	10
Art. 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione.....	11
Art. 15 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni.....	12
Art. 16 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni.....	12
Art. 17 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni.....	12
Art. 18 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione.....	13
Art. 19 - Rimozione di urgenza.....	13
Art. 20 – Trasporti eccezionali.....	14
TITOLO TERZO – ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCESSI.....	15
Art. 21 - Esecuzione dei lavori e manutenzione	15
Art. 22 - Accessi su strade provinciali	15
Art. 23 - Accessi ai distributori di carburante	17
TITOLO QUARTO - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI.....	17
Art. 24 - Mezzi pubblicitari sulle strade.....	17
Art. 25 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	17
Art. 26 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari.....	18
Art. 27 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari.....	19
Art. 28 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari.....	19
Art. 29 - Vincoli storici ed artistici.....	19
Art. 30 - Vincoli paesaggistici e ambientali.....	19
Art. 31- Stazioni di rifornimento di carburante.....	20
Art. 32 - Esposizione di striscioni, locandine e standardi - pubblicità temporanea.....	20
Art. 33 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....	20
Art. 34 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.....	21
Art. 35 - Indicazioni territoriali.....	21
Art. 36 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali.....	22
Art. 37 - Indicazioni alberghiere.....	22
TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEL CANONE.....	22
Art. 38 - Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	22
Art. 39 - Determinazione della superficie di occupazione.....	22
Art. 40 - Occupazioni con passi carrabili.....	22
Art. 41 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie.....	23
Art. 42 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica.....	23
Art. 43- Attività edile.....	24

Art. 44 - Criteri determinativi della tariffa del Canone.....	24
Art. 45 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere.....	24
Art. 46 - Regole per la quantificazione del Canone.....	25
Art. 47 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	25
Art. 48 - Canone per gli impianti di distribuzione di carburante.....	26
Art. 49 – Esenzioni per legge e regolamentari.....	26
Art. 50- Modalità e termini per il versamento.....	26
Art. 51 - Controllo dei versamenti.....	27
Art. 52 - Accertamento.....	27
Art. 53 - Sanzioni e indennità.....	27
Art. 54 - Riscossione coattiva.....	28
Art. 55 - Interessi.....	28
Art. 56 - Rimborsi.....	28
Art. 57 - Contenzioso.....	28
Art. 58 - Disposizioni finali e transitorie.....	28
Allegati	30

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art.1 comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato **Canone**, istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee e le esposizioni pubblicitarie, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile della Provincia di Lecce (nel prosieguo anche solo Provincia), nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, a vario o senza titolo, insistono nell'ambito del territorio provinciale e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del **Canone**, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del **Canone**, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.

3. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A,B,C,D,E,F.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili della Provincia di Lecce e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Lecce, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Art. 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "**suolo pubblico**" e "**aree e spazi pubblici**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio;

b) per "**occupazione**" si intende l'utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici.

2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i tratti di strada di sua proprietà situati all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'Art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sui quali il Canone è pertanto dovuto solo all'ente Comune.

3. Sui tratti di strade di proprietà della Provincia situati all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione determina

l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario.

In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta della Provincia.

Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo, anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia, all'adozione del provvedimento comunale.

Art. 4 - Strade provinciali

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade provinciali si suddividono, per la compiuta determinazione del Canone, in 2 categorie come riportato nell'allegato **A** del presente regolamento.

Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente.

Art. 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, in via temporanea o permanente deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale, o Comunale per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee e della concessione per le occupazioni permanenti, salve le installazioni di impianti/mezzi pubblicitari soggette anch'esse ad autorizzazione.

2. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento, è inferiore all'anno.

Sono parimenti occupazioni **temporanee** quelle **occasionali**, quali:

a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;

e) le occupazioni per traslochi.

3. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento, non sia inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

4. Sono occupazioni **abusive**, quelle:

a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione, con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione o in difformità della stessa;

b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;

c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Art. 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d'occupazione hanno la durata massima di 29 anni, mentre le autorizzazioni relative alle installazioni di impianti/mezzi pubblicitari hanno la durata massima di 3 anni.

2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.

3. La durata dell'occupazione per accessi provvisori, quali l'apertura di cantieri temporanei o simili, è stabilita in anni 1, rinnovabile alla scadenza.

4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.

5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato secondo le modalità indicate al successivo art.17 e possono essere revocate in qualsiasi momento dall'Ente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo art.18.

6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all'art. 54 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ed altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell'autorizzazione, salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità previste nel presente regolamento.

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Art. 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 60 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La Provincia ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione/autorizzazione e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, del codice fiscale e del numero di partita IVA, ove posseduto, e, se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; in ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
- b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e del lato stradale;
- c) la misura (di norma espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione/autorizzazione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione/autorizzazione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
- g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
- h) l'attestazione di versamento degli oneri per il rilascio;
- i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o del soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

6. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).

7. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o far pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio competente il quale potrà vietarla o assoggettarla a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'Ufficio suddetto.

8. La domanda ed i relativi documenti possono essere presentati in formato digitale con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente e/o inoltre a mezzo PEC.

Art. 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l'installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area del demanio provinciale, da presentare nei termini di cui ai commi 2 e 4 dell'art.7, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) del comma 5 del medesimo art.7, deve contenere:

- a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal Codice della Strada - C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione- Reg. C.d.S.), l'indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l'installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, lato stradale e coordinate geografiche;
- b) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario;
- c) planimetria in scala adeguata con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario e distanza dell'impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali;

- d) documentazione fotografica del luogo di installazione (sullo stato di fatto e della simulazione del cartello da installare);
 - e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992 (contenuta nella domanda);
 - g) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui al punto c) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui al punto c) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata;
 - h) per le sole installazioni parallele all'asse stradale, verifica della distanza minima di ribaltamento;
 - i) nulla osta dell'Autorità territorialmente competente circa la conformità del cartello rispetto ai vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli);
 - l) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita nell'allegato B, quale rimborso spese di istruttoria.
- 2.** Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata di tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione se già prodotta in fase di precedente rilascio. E' dovuta, comunque, la presentazione delle attestazioni di pagamento del canone relativo al triennio precedente. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.
- 3.** In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, l'Ufficio competente ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell'intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
- 4.** L'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle rotatorie di congruo diametro (da valutarsi di volta in volta ad insindacabile giudizio del Servizio Viabilità, in ragione della dimensione dell'incrocio, della ubicazione e dell'intensità e composizione del traffico, ecc.), è ammessa nel caso in cui vi sia la richiesta da parte di un soggetto terzo di mantenerne il verde.
- 5.** Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Art. 9 - Istruttoria della domanda

- 1.** L'Ufficio competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2.** Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'Ufficio competente formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, ferma restando l'acquisizione d'ufficio di certificazioni, nulla osta, pareri e della documentazione già in possesso della Provincia o di altri enti pubblici.
- 3.** L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 30 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
- 4.** La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 giorni salvo interruzioni/sospensioni.
- 5.** L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici competenti per l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'Ufficio che rilascia la concessione/autorizzazione. Fino a quando l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

Art. 10 - Oneri per il rilascio

1. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e le modifiche alle stesse già rilasciate (subentro, rinnovo, ecc.) sono assoggettati al versamento dei seguenti oneri:

- a) spese di istruttoria pratica € 35,00 ovvero secondo l'allegato **B** per le autorizzazioni relative agli impianti e mezzi pubblicitari;
- b) spese di sopralluogo tecnico € 35,00;
- c) spese di bollo e, se obbligatoria, di registrazione (in conformità delle misure vigenti al momento del rilascio);
- d) diritti di segreteria (in conformità delle misure vigenti al momento del rilascio);
- e) diritti per il rilascio di concessione per la costruzione di muri di cinta, recinzioni in genere, realizzazioni di pilastri e sostegni per l'installazione di cancelli € 70,00;
- f) diritti per il rilascio di autorizzazione al transito di veicoli e trasporti eccezionali € 70,00;
- g) spese di voltura di concessioni per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere per impianti relativi alla produzione da energie rinnovabili e telefonia mobile € 540,00;
- h) spese di voltura di autorizzazioni agli accessi e allacci idrico-fognante o condotte irrigue € 70,00.

2. I suddetti importi sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 11 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni di occupazioni che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino della stessa nelle condizioni originarie, o dalle quali possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico ovvero per particolari motivi o circostanze che lo giustificano, la Provincia richiede un deposito cauzionale mediante la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, il versamento di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento (Art.67 comma 5° lett. f) del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.) per un importo come da tabella di cui all'allegato **C** del presente regolamento, che può essere aggiornato, con Provvedimento dell'organo esecutivo.

2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d'urgenza da rilasciare nel corso dell'intero anno come riportato nell'allegato C.

3. Per lo svincolo del deposito cauzionale l'interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla certificazione di regolare esecuzione, a firma di tecnico professionista abilitato, con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.

4. Tali depositi saranno rimborsabili non prima di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori qualora gli stessi abbiano comportato la manomissione del corpo stradale e non prima di un mese negli altri casi.

5. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all'autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di tre mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio incamerando la cauzione e salva la facoltà di richiedere all'inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Art. 12 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Dirigente del Servizio preposto rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente, preferibilmente a mezzo PEC.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere

che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni e costituisce soltanto titolo ai fini del presente regolamento.

Esso è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- “ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
- “ oneri per il rilascio di cui al precedente art.10;
- “ deposito cauzionale di cui al precedente art.11, ove richiesto;
- “ pagamento del Canone Unico dovuto o della prima rata annuale.

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d'istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l'accettazione..

4. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione nel caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni relativi all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

5. È, in ogni caso, negato il rilascio di autorizzazioni relative ad impianti pubblicitari abusivamente installati e non autorizzabili. È, altresì, in ogni caso, negato il rinnovo e la voltura della autorizzazione nel caso in cui il richiedente, sia in qualità di trasgressore che di obbligato in solido, in relazione all'impianto oggetto di richiesta, abbia violato l'art. 23 C.d.S. o non si sia attenuto alle prescrizioni e sia stato, pertanto, assoggettato a sanzione amministrativa sia pecuniaria che accessoria della rimozione, in via definitiva. Non è, in ogni caso, consentito il rilascio di autorizzazioni a favore di soggetti che abbiano situazioni pendenti, nei confronti della Provincia, relative a sanzioni per violazioni dell'art. 23 C.d.S., con particolare riguardo al mancato pagamento delle stesse, contenziosi amministrativi e finanziari non ancora definiti, etc.

La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di opporre, a proprio insindacabile giudizio, diniego al rilascio di nuove autorizzazioni in presenza di eventuali collegamenti e relazioni, sia formali che sostanziali, tra la Ditta richiedente e altri soggetti, anche imprenditoriali, che siano stati, in passato, autori di un considerevole numero (almeno 10) di violazioni dell'art. 23 C.d.S. e le cui posizioni siano ancora pendenti nei confronti dell'Ente, in termini amministrativi e finanziari. Non sono autorizzabili, inoltre, richieste multiple che comportino evidenti situazioni di predominio territoriale di soggetti singoli o tra loro collegati che sottendano al successivo cambio di bozzetto e di dimensione al fine di prevenire la creazione di forme di gestione monopolistica e accentrata in termini economici e commerciali.

Art. 13 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:

- a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica o coordinate geografiche;
- b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
- c) l'ubicazione;
- d) i dati dell'intestatario;
- e) il numero della concessione o autorizzazione;
- f) la superficie dell'area da occupare;
- g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
- h) la durata;
- i) le dimensioni del cartello pubblicitario o di altro mezzo pubblicitario, ove ricorra la fattispecie.

2. Nei tratti interni ai centri abitati di Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia su istanza del Comune, che dovrà ad essa comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dal termine dell'istruttoria, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento. In tal caso la Provincia provvede nei successivi quindici giorni alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i termini e le prescrizioni previste dal presente regolamento. Ad avvenuto versamento, l'ente Provincia

comunica nei successivi sette giorni la regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

3. Il rilascio della concessione/autorizzazione provinciale all'occupazione di aree e spazi pubblici non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso dei beni concessi/autorizzati.

4. Le concessioni/autorizzazioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione/autorizzazione.

Art. 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga, la Provincia procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dalla Provincia. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario/titolare dell'autorizzazione deve darne immediata comunicazione alla Provincia che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.

6. Per gli impianti pubblicitari è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o alla ditta installatrice di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze, a pena di esclusione dal rinnovo o decadenza dall'autorizzazione;

d) procedere alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenze o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta in PVC posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

1) amministrazione rilasciante;

2) soggetto titolare;

3) numero dell'autorizzazione;

4) data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati.

7. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.

8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 15 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

In caso di variazione tecnica per l'oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta corredata dalla prova dell'eseguito pagamento degli oneri per il rilascio e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 16 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. La concessione e l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata; in mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'originario titolare della concessione/autorizzazione è obbligato a:

a) comunicare alla Provincia le generalità complete del subentrante nell'occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, PEC). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del Canone di occupazione senza alcun diritto di rimborso;

b) informare il subentrante dell'esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia nuova domanda di concessione/autorizzazione.

4. Se il concessionario/titolare di autorizzazione è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro trenta giorni dal decesso.

5. Salva l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 e 3 del presente articolo.

6. Il procedimento di subentro si conclude con il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione, subordinata, in ogni caso, al saldo dei canoni dovuti in riferimento alla originaria concessione/autorizzazione ed al versamento degli oneri per il rilascio.

Art. 17 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.

2. Almeno tre mesi prima della scadenza di un titolo di occupazione permanente e trenta giorni prima della scadenza di un titolo di occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda all'Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa agli oneri per il rilascio, indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l'interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici. È fatto salvo, per le autorizzazioni relative ad impianti e mezzi pubblicitari, quanto disposto al precedente articolo 8.

4. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza.

5. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
6. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata una riduzione percentuale commisurata al periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Art. 18 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. La Provincia può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo PEC o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno quindici giorni di preavviso.
2. Nell'atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salva la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da disporsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. E' facoltà della Provincia di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
3. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione o dall'autorizzazione, nei seguenti casi:
- a) per le concessioni/autorizzazioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva;
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.).
4. E', inoltre, motivo di decadenza, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 4 la decadenza non comporta la restituzione del Canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.1 comma 822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Sono cause di estinzione della concessione/autorizzazione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione/autorizzazione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Art. 19 - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo PEC o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per sessanta giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, l'Ufficio competente diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della diffida stessa. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro trenta giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Art. 20 – Trasporti eccezionali

1. Le richieste di autorizzazione ad effettuare transiti eccezionali devono essere presentate al Servizio competente per il rilascio e contenere:
 - copia autenticata del libretto di circolazione, completa e leggibile in ogni sua parte;
 - indicazione sul libretto di circolazione della avvenuta revisione, per l'anno in corso e con esito favorevole, ai sensi dell'art. 80 del C.d.S.;
 - schema quotato del veicolo o convoglio e del suo carico con indicazioni del baricentro di quest'ultimo, attestato da documento probatorio;
 - copia di polizza R.C.T. o di attestazione della Società assicuratrice da cui si evinca che il massimale minimo per ogni veicolo componente il convoglio è di € 1.549.370,00 (unmilione cinquecento quarantanove mila trecento settanta/00);
 - dichiarazione relativa alla assicurazione di accertata percorribilità degli itinerari (art. 4 D.M. 23/10/1984);
 - ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggior usura delle strade, con la relativa calcolo, da effettuarsi, per i 7/10 in favore della Regione Puglia-Bari e fotocopia della ricevuta relativa al versamento, per i restanti 3/10, in favore del tesoriere Centrale dello Stato "Entrate A.N.A.S." (Roma);
 - indicazione:
 - del numero dei trasporti;
 - dell'itinerario previsto;
 - della lunghezza dell'itinerario;
 - dell'epoca prevista per l'effettuazione dei trasporti;
 - del periodo a cui fa riferimento l'istanza.
2. Ai sensi della Circolare del Ministero LL.PP. n. 1354 del 25/05/1991, per le autorizzazioni di tipo periodico o multiplo rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione debbono essere definiti i limiti dimensionali massimi prevedibili del trasporto.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n°445/2000, sotto la responsabilità dell'autotrasportatore, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico rientrante entro la fascia di variabilità richiesta, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 23/01/1984 e dei limiti di peso fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso che questa non li preveda, dal vigente art. 62 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le autorizzazioni singole o multiple rilasciate per trasporti eccezionali, nella richiesta di autorizzazione deve essere definito un limite superiore di peso e/o di dimensioni ed una fascia di variabilità in riduzione, nella misura massima percentuale del 5% del peso e/o delle dimensioni del trasporto. Per la dimensione longitudinale la variabilità in riduzione non deve eccedere il valore m. 1,50.
5. Per quanto non previsto, si richiama il D.L.vo n. 285/1992 (artt. 10, 61 e 62) e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (artt. da 9 a 20, 216, 217 e 218), i Decreti Ministeriali 23/01/1984, 14/12/1984 e 27/02/1985 dei Ministeri dei LL.PP. e dei Trasporti, nonché tutte le correlate disposizioni normative e regolamentari.

TITOLO TERZO – ESECUZIONE DEI LAVORI – ACCESSI


Art. 21 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale della Provincia incaricato ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione/autorizzazione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell'utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione.
5. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione, o l'insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della Strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
7. In tutti i casi è richiesta l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e dei ripristini con l'osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.
8. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Art. 22 - Accessi su strade provinciali

1. Si definiscono “accessi” le immissioni da un'area o da un edificio provato alla strada di uso pubblico. La realizzazione di accessi sulle strade provinciali è disciplinata dal presente articolo.
2. Se la strada non è fiancheggiata da cunetta, il passaggio va sistemato con platea in calcestruzzo o con lastroni di pietra da taglio, e l'adiacente banchina stradale sistemata con calcestruzzo di classe Rck 250 dello spessore di cm. 20 secondo le sagome di norma (con pendenza trasversale in rettilo del 2,5- 3% e in curva uguale a quella dell'adiacente corsia).

- 3.** Se la strada è fiancheggiata da cunetta, il manufatto in corrispondenza di ogni vano di accesso deve avere platea sponde e copertura in calcestruzzo di classe Rck 250, dello spessore minimo di cm. 20, e dovrà essere realizzato in modo tale che il cavalcafosso risulti a raso della banchina stradale, senza alterare le caratteristiche planoaltimetriche della sede stradale.
- 4.** Il tombino sottostante al cavalcafosso deve essere di sezione uguale a quella della cunetta, in modo da permettere il regolare deflusso delle acque piovane e deve essere conservato in buono stato di manutenzione ed espurgato a cura e spese del concessionario.
- 5.** Il viale di accesso alla strada provinciale deve conservare invariata l' orografia del terreno circostante e, per un tratto di almeno 50 metri, ove possibile, deve essere opportunamente pavimentato. In particolare dovrà obbligatoriamente impiegarsi una pavimentazione impermeabile (preferibilmente in conglomerato bituminoso steso a caldo), laddove i terreni siano sopraelevati rispetto alla pubblica strada.
- 6.** In ogni caso l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti occorrenti per impedire il deflusso delle acque piovane e il riversarsi di detriti e fango sulla stessa sede stradale o in cunetta.
- 7.** In mancanza dovrà essere diffidato ad adottarli, a pena della revoca della concessione e, quindi, della chiusura del passo carrabile.
- 8.** Si farà, comunque, riferimento al D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni e al suo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed ogni altra normativa legislativa e regolamentare successiva.
- 9.** Nel caso in cui il concessionario voglia chiudere l'accesso, deve ripristinare la strada ed eliminare tutte le opere effettuate, chiedendone preventivamente alla Provincia il permesso, nel quale verranno riportate le relative prescrizioni particolari.
- 10.** Ai fini della sicurezza della viabilità e ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto 37 del Codice della Strada, gli accessi carrabili dovranno avere le dimensioni minime riportate nel seguente grafico:



11. L'individuazione e delimitazione del vano dovrà essere realizzata mediante cancello o manufatto simile o, almeno, con catenella sorretta alle estremità da due paletti. A delimitazione di ogni vano d'accesso dovranno essere installati delineatori di accesso di cui alla Fg. II 469 art. 174 lettera F del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dovrà essere tracciata eventualmente segnaletica orizzontale secondo specifiche prescrizioni dell'Ente.

12. Inoltre, dovrà essere apposta, a cura e spese dell'utente sul cancello, o comunque in posizione ben visibile, una targa metallica così come previsto dalle norme del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

Art. 23 - Accessi ai distributori di carburante

1. Si definiscono "accessi ai distributori di carburante" gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi.

2. Per gli accessi ai distributori di carburante si rinvia per analogia, nelle more di norme o regolamenti specifici in materia, alla circolare ANAS n°79/73 e successive modifiche e integrazioni recepite con Delibere della Giunta Provinciale n°587 del 12.09.2001 e n°291 del 02.11.2009.

I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati secondo le prescrizioni dello stesso DPR n. 495/1992.

L'autorizzazione provinciale alla realizzazione dell'accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all'esercizio dell'impianto.

TITOLO QUARTO - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI

Art. 24 - Mezzi pubblicitari sulle strade

1. L'installazione di **mezzi pubblicitari** sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal "Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e dal "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.), anche dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa, gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Lecce, nell'ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.

3. L'installazione di un **mezzo pubblicitario** è intesa "lungo" la strada provinciale quando esso è collocato su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all'interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece "in vista" della strada provinciale l'installazione su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientata con lo scopo di essere vista dagli utenti che transitano sulla strada. La valutazione dovrà tener conto dell'intenzionalità dell'interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell'incidenza che lo stesso può avere sulla sicurezza stradale.

Art. 25 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale "insegna pubblicitaria" soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L'insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l'insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo "a bandiera", cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere

all'interno della proprietà privata; non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale.

2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km e ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a metri 500. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.

4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall'ufficio competente per ogni singolo caso.

5. Striscione, locandina e stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidità ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo.

A seconda della tipologia e dell'iniziativa pubblicizzata si distinguono in:

- Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;
- Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

6. Targa "professionale": insegna di esercizio di dimensioni ridotte e non superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta.

7. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno dell'area in cui si svolge l'attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitata da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e a quanto disposto dal presente regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.

8. Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze.

9. Impianti pubblicitari di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall'art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall'art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S.).

10. Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi.

11. Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile.

Art. 26 - Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 metri quadrati (6,00 mq.).

2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.

3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell'impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all'inserimento di nuove preinsegne nell'impianto originario hanno la scadenza dell'autorizzazione di quest'ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all'impianto nel suo complesso. Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall'art. 78 comma 2, lettere e) ed f) del Reg. C.d.S..

4. I CARTELLI PUBBLICITARI hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq.

5. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 27 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata, ecc...), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo.

3. Per strutture complesse di cui all'art. 49, comma 3, C.d.S. oltre alla documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la conformità alla normativa di settore.

Art. 28 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari

1. Distanze minime

Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

2. Divieti

Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari nei casi stabiliti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

3. Criteri geometrici

I criteri geometrici sono quelli stabiliti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Art. 29 - Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal Soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.

2. Per ottenere la relativa autorizzazione, la domanda dovrà essere corredata del nulla-osta rilasciato dall'Autorità competente.

Art. 30 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146, co.5, del Soprintendente.
2. Per ottenere la relativa autorizzazione, la domanda dovrà essere corredata del nulla-osta rilasciato dall'Autorità competente.

Art. 31 - Stazioni di rifornimento di carburante

1. Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all'interno dell'area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada.
2. La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi e dei prezzi.
3. Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
4. Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.
5. In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00.
6. Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l'insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorata di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
7. La proiezione a terra dell'insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all'interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo la Provincia potrà disporre la rotazione della bandiera all'interno dell'area di servizio.
8. Qualora oltre all'insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all'area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall'art. 52, comma 1, Reg. C.d.S.
9. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 32 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi - pubblicità temporanea

1. Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell'attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive.
2. Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 Reg. C.d.S), ad eccezione delle distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani.
3. Ai fini dell'installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell'art. 7 del presente regolamento.
4. Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esposizione richiesto.

Art. 33 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'art.23 del Codice della Strada e dall'art.57 Reg. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 158 del Codice della Strada.

Art. 34 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell'art. 136 Reg. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell'esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell'esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale.
3. La Provincia ha la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l'utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l'installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell'ultima arteria stradale di competenza che conduce all'attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari.
4. I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell'interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell'art. 193 del Reg. C.d.S. e per l'installazione si fa applicazione dell'art.81, comma 2, dello stesso Reg. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale.
5. I suddetti segnali, se indicanti logo e/o nome di attività privata, sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

Art. 35 - Indicazioni territoriali

1. La segnaletica territoriale è disciplinata dall'art. 134 Reg. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento C.d.S. alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
2. Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell'impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell'impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell'ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico.
3. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l'autorizzazione relativa all'ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria

domanda indicando l'impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all'impianto nel suo complesso.

4. Le disposizioni di cui al presente Art. si applicano anche ai fini dell'autorizzazione per l'installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell'art.134 Reg. C.d.S..

Art. 36 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali

La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 5-8, Reg. C.d.S.

Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare.

Art. 37 - Indicazioni alberghiere

La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all'art. 134, commi 9-11, Reg. C.d.S.

TITOLO QUINTO - DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 38 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto alla Provincia Lecce dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche abusiva. Per l'occupazione con impianti/mezzi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicitario.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 39 - Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Nel caso di impianti pubblicitari la superficie è quella data dalle dimensioni del mezzo stesso.

4. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

Art. 40 - Occupazioni con passi carrabili

1. Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto

stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, **salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta** con obbligo di rimozione.

2. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.

3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

4. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Art. 41 - Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie

1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e quella privata con limitazione dell'utilità pubblica dell'area derivante dall'azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:

- a) listoni di pietra od altro materiale;
- b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
- c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
- d) muretti d'ala;
- e) smussi nel marciapiede.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 1, n.10) del Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

3. Gli accessi carrabili sono individuati a cura dell'intestatario con l'apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16/12/1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'Ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

4. Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all'art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell'autorizzazione. L'installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.

5. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell'accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell'accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1.

Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.

Art. 42 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni del presente regolamento.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione provvederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

4. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

Art. 43 - Attività edile

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata utilizzando le regole determinative del presente regolamento, considerando sia gli spazi effettivamente occupati che gli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Art. 44 - Criteri determinativi della tariffa del Canone

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, alla tipologia e alle finalità, alla categoria della strada provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:

- classificazione in *Categorie* d'importanza delle strade in cui insiste l'occupazione, come da prospetto in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
- superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, salvo quanto previsto dal precedente art.39 comma 4;
- durata dell'occupazione.

2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

3. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Art. 45 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'Art. 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata negli allegati D ed E del presente regolamento.

2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. **Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini** si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum, all'atto del rilascio della concessione, l'importo pari a cinque volte la tariffa.

4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'Art. 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata negli allegati D ed E del presente regolamento.

5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto, tra l'altro, dell'ubicazione, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e, per i mezzi pubblicitari, anche della tipologia e delle dimensioni degli impianti; è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti indicati negli stessi allegati D ed E del presente regolamento.

6. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

7. Gli importi delle tariffe e la misura dei coefficienti potranno essere modificati annualmente con apposito provvedimento dell'organo esecutivo, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 46 - Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo al protrarsi dell'occupazione.

Con riferimento all'allegato D del presente regolamento, la misura del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua, eventualmente adattata ai sensi del comma 817 della L.860/2019, (A), per le riduzioni/maggiorazioni ivi previste (B), per il coefficiente specifico relativo a finalità e tipologia dell'attività del concessionario (C), per i mq o ml (S) interessati dalla concessione. Pertanto, la formula di calcolo, ai fini della determinazione del canone, è la seguente:

$\text{CANONE} = A * B * C * S$

2. Per gli impianti/mezzi pubblicitari, con riferimento all'allegato E del presente regolamento, la misura del Canone è determinata, moltiplicando la misura standard annua, eventualmente adattata ai sensi del comma 817 della L.860/2019, per i coefficienti di adattamento e di riduzione/maggiorazione previsti, per i mq.

3. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato in base al periodo dell'anno iniziale diviso in dodicesimi.

4. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera, eventualmente adattata ai sensi del comma 817 della L.860/2019, per i coefficienti previsti negli allegati D ed E, per i metri quadrati (o metri lineari).

Art. 47 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell'ambito territoriale provinciale. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.

2. Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la suddetta tariffa forfettaria di euro 1,50.

Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

6. E' fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all'esecuzione di lavori stradali.

7. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati diversi da quelli indicati al comma 1., sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla dimensioni (lunghezza e larghezza) in metri quadrati, secondo le tariffe base per l'occupazione del suolo pubblico riportate nel presente Regolamento (vedi formula dell'art.46), da rivalutarsi periodicamente in base agli indici ISTAT.

Art. 48 – Canone per gli impianti di distribuzione di carburante

1. Per la determinazione del Canone annuo dovuto per gli impianti di distribuzione di carburante gli importi annui, determinati in base alle soggezioni che derivano all'area o allo spazio, e/o al valore economico e/o al vantaggio che l'utente ne ricava, sono dovuti per ogni impianto, in relazione alla categoria di Strada Provinciale su cui insistono, in base alla tabella di cui all'allegato F.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 49 - Esenzioni per legge e regolamentari

Sono esenti dal Canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) tutte le altre occupazioni la cui esenzione sia stabilita da disposizioni di Legge o di Regolamento;
- i) l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari è esonerata dal pagamento degli oneri di istruttoria e dal pagamento del Canone se effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive alle quali la Provincia di Lecce conceda il Patrocinio.

Art. 50 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo. Per gli anni successivi il Canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. Per gli impianti/mezzi pubblicitari la prima rata del Canone di cui all'allegato E dovrà essere pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Le successive annualità dovranno essere corrisposte con ulteriori due rate da versare entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza annuale dell'autorizzazione. Nel caso di mancato pagamento delle successive annualità nel termine sopra indicato, l'autorizzazione decadrà automaticamente.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019.

Art. 51 - Controllo dei versamenti

1. Il Servizio competente provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Servizio preposto provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo PEC un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l'occupazione diviene abusiva.

Art. 52 - Accertamento

1. La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Art. 53 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'Art. 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'Art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli

oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperati, nelle misure quantificate in calce all'allegato E del presente regolamento (da aggiornare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'Art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 21, commi 4 e 5, e dall'Art. 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del Canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del Canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del Canone.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'Art. 1, comma 792, della legge 160/2019.

6. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all'abuso.

Art. 54 - Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'Art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni abusive. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792, della legge n. 160/2019.

Art. 55 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'Art. 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Art. 56 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'Art. 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'Art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 57- Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione o autorizzazione, disciplinato dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 58 - Disposizioni finali e transitorie

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.
- 2.** Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
- 4.** Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E' compito del Servizio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni, secondo i previgenti regimi, con le prescrizioni della Legge n.160/2019 e s.m.i. e del presente regolamento. All'esito dell'istruttoria, l'ufficio competente rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitando alla regolarizzazione di quanto eventualmente dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

ALLEGATO A		
N° S.P.	DENOMINAZIONE	Categoria ai fini del Canone Unico
001	Lecce - Vernole	A
001 dir A	Diramazione per Merine	B
001 dir B	Diramazione per Strudà	B
002	Vernole - Melendugno	A
003	Carpignano - Borgagne - Melendugno	A
004	Lecce - Novoli - Campi - Squinzano	A
004 dir	Diramazione per Salice	A
005	Squinzano - Torchiarolo	B
006	Lecce - Monteroni - Copertino	A
007	Lecce - Arnesano	A
008	Villa Convento - Arnesano - Monteroni	B
010	Lequile - San Cesario alla Lecce - Maglie	B
011	Lequile - San Pietro - Monteroni	A
012	Magliano - Arnesano	B
013	Carmiano - Novoli	B
014	Carmiano - Veglie	B
015	Veglie - Novoli - Trepuzzi	A
016	Lecce - San Pietro in Lama - Copertino	A
017	Serra di Gallipoli alla Lecce - Taranto	A
018	Galatina - Copertino	A
019	Nardò alla Lecce - Gallipoli	B
020	Copertino alla Lecce - Gallipoli (Grottella)	A
021	Leverano - Porto Cesareo	A
023	Castromediano - Cavallino	A
025	Calimera - Lizzanello	A
026	Calimera - Martano	A
027	Cavallino - Caprarica	A
028	Caprarica - Martano	A
029	Melendugno - Calimera	A
030	Calimera - Martignano - Sternatia	A
031	Sternatia - Soleto	B
032	Sternatia alla Lecce - Maglie	B
033	Corigliano - Galatina	A
034	Corigliano alla Lecce - Maglie	A
035	Castrignano dei Greci alla Lecce - Maglie	B
036	Martano - Castrignano - Melpignano alla Lecce - Maglie	A
037	Melpignano - Cursi - Maglie	A
038	Cursi - Bagnolo	B
039	Dalla Martano - Otranto per Serrano, Cannole, Bagnolo alla Maglie - Otranto	B
040	Cutrofiano - Collepasso	B
041	Galatina - Noha - Collepasso	A
041 dir. A	Diramazione per Aradeo da Noha	A
042	Seclì - Neviano - Collepasso	A
043	Alezio - Tuglie - Collepasso	A
044	Surbo - Stazione	B
045	Lecce - Surbo	A
046	Galugnano - San Donato alla San Cesario - Galatina	B
047	Galatone - Galatina - Soleto alla Lecce - Maglie	A
048	Dalla Lecce - Maglie per Martano ad Otranto	A
049	Corigliano alla Sogliano - Cutrofiano	A
049 dir	Diramazione per la Galatina-Corigliano	B
050	Aradeo - Sannicola	B
051	Parabita - Tuglie - Sannicola	A
052	Gallipoli - Chiesanuova - Sannicola	A

053	Alezio - Sannicola alla Lecce - Gallipoli	A
054	Taviano - Alezio	A
055	Taviano - Matino	A
056	Poggiardo - Minervino - Uggiano	B
057	San Simone alla Alezio - Sannicola	B
058	Uggiano - Giurdignano alla Maglie - Otranto	B
059	Palmariggi - Minervino	B
060	Minervino - Cocumola - Vaste	B
061	Cocumola - Cerfignano alla Maglie - Santa Cesarea	B
062	Minervino - Giuggianello - Sanarica	B
063	Sanarica - Botrugno	B
064	Muro - Scorrano	A
065	Ugento - Mare	A
066	Ugento - Taurisano	A
067	Racale - Alliste - Fellingine	B
068	Casarano - Taviano	A
068 dir	Diramazione per Melissano	B
069	Casarano alla Collepasso - Maglie	A
070	Zollino - Stazione	B
071	Casarano - Ruffano	B
072	Ugento - Casarano	A
073	Salve - Ruggiano alla Maglie - Leuca	A
074	Castrignano del Capo - Santa Maria di Leuca	B
074 dir	Santa Maria di Leuca alla Maglie - Leuca	B
075	Tricase - Specchia alla Miggiano - Taurisano	A
076	Presicce - Specchia	A
077	Specchia - Miggiano	A
078	Tricase - Tricase Porto	A
078 dir	Variante alla Quercia Vallonea	A
079	Alessano - Presicce	A
080	Alessano alla Tiggiano - Corsano	A
081	Vaste - Tricase - Corsano alla Alessano - Leuca	A
082	Diso - Spongano - Surano - Nociglia	B
083	Diso - Vignacastri	A
084	Ortelle - Vignacastri - Castro	A
085	Andrano - Castiglione - Montesano	B
086	Nociglia - Supersano	A
087	Otranto - Porto Badisco	A
088	Torre San Giovanni - Torre Sinfonò	B
090	Galatone - Santa Maria al Bagno	A
091	Pescoluse - Torre San Giovanni	A
092	Trepuzzi - Surbo	A
093	Surbo - Torre Rinalda	B
094	Surbo alla Lecce - Torre Chianca	B
095	Squinzano - Cellino	B
096	Squinzano - Casalabate	A
097	Squinzano alla San Pietro - Torchiolo	B
098	Squinzano - Madonna dell'Alto	B
100	Squinzano - Masseria Cerrate - Casalabate	A
101	Campi - Cellino	B
102	Campi - San Donaci	B
103	Campi alla Carmiano - Salice	B
104	Guagnano - Cellino	B
105	Guagnano - Villa Baldassarri	B
106	Guagnano - Salice	A
107	Salice - Filippi - Avetrana	B
108	Santa Maria al Bagno alla Lecce - Gallipoli	A
109	Boncore - San Pancrazio	A
110	Veglie alla San Pancrazio - Boncore	A
111	Veglie - Cerfeta - Monteruga alla San Pancrazio - Boncore	B
112	La Tarantina I° tronco	A
113	Porto Cesareo alla Veglie alla San Pancrazio -	A

	Boncore	
114	Copertino - Sant'Isidoro	A
115	Nardò - Leverano	A
116	La Tarantina II° tronco	B
117	Leverano - Carmiano	A
119	Dalla Lecce - Arnesano per Leverano	A
120	Carmiano - Salice	A
121	Carmiano - Villa Convento	B
122	Monteroni alla Lecce - Arnesano	A
123	Monteroni - Magliano	B
124	Copertino - Carmiano	A
125	Dalla Lecce - Gallipoli per San Donato	A
126	Galugnano - Stazione	B
127	Cenate alla Galatone - Santa Maria	A
130	Circonvallazione di San Pietro in Lama	B
131	Lecce - Torre Chianca	A
132	Lecce - Frigole	A
133	Dalla Lecce - San Cataldo per Frigole - Torre Chianca - Torre Rinalda	A
133 dir	Diramazione per la Lecce - San Cataldo	B
134	Dalla Lecce - San Cataldo alle Idrovore	B
134 dir	Variante alle Idrovore	B
135	Dalla Galatina - Copertino per Collemeto alla Lecce - Gallipoli	B
136	Lizzanello - Merine	B
137	Sternatia alla San Cesario - Galatina	B
138	Soletto - Sogliano	A
139	Sogliano alla Cutrofiano - Aradeo	B
140	Vernole - Galugnano	A
141	Vernole alla Calimera - Melendugno	A
142	Vernole - Acquarica - Vanze - Strudà - Pisignano	B
143	Vanze alla San Cataldo - Otranto	B
144	Caprarica alla Lizzanello - Calimera	B
145	Melendugno - San Foca	A
146	Melendugno alla Martano - Borgagne	A
147	Martano - Borgagne	A
148	Borgagne alla San Cataldo - Otranto	A
149	Cannole - Stazione	B
150	Cannole alla Martano - Otranto	B
151	Dalla Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto	B
152	Carpignano alla Martano - Otranto	B
153	Castrignano alla Martano - Otranto	B
154	Bagnolo - Palmariggi	B
155	Minervino - Giurdignano	B
156	Specchia Gallone alla Minervino - Giuggianello	B
157	Muro alla Maglie - Otranto	A
158	Circonvallazione di Poggiardo	A
159	Poggiardo - Nociglia	A
160	Poggiardo - San Cassiano - Botrugno alla Maglie - Leuca	B
161	San Cassiano alla Maglie - Leuca	B
162	Ortelle alla Vaste - Vitigliano	B
163	Spongano - Ortelle	B
164	Spongano alla Surano - Ruffano	B
165	Spongano - Castiglione	B
165 dir	Diramazione per Spongano (via Pio XII)	B
167	Castiglione - Depressa	B
168	Andrano - Marina di Andrano	A
169	Marittima alla Vignacastri - Castro	B
170	Castro Città - Castro Marina	B
171	Surano alla Poggiardo - Nociglia	A
172	Surano - Torrepaduli - Ruffano	B
173	Scorrano - Supersano	A

174	Supersano - Casarano	A
176	Ruffano - Taurisano	A
177	Marittima - Marina Marittima	B
178	Montesano - Tricase	A
179	Montesano - Torrepaduli	B
180	Miggiano alla Maglie - Leuca	B
181	Specchia - Stazione	B
182	Tricase - Marina Serra	A
184	Tricase alla Maglie - Leuca	A
186	Tiggiano alla Marina Serra - Novaglie	B
187	Corsano - Novaglie	B
188	Corsano - Stazione	B
189	San Dana alla Maglie - Leuca	B
190	Dalla Montesardo - Ruggiano per Barbarano - Morciano - Torre Vado	B
191	Castrignano del Capo - Marina di Leuca (San Giuseppe)	B
192	Ruggiano - Barbarano - Giuliano - Patù - San Gregorio	B
193	Presicce alla Litoranea	A
194	Sannicola alla Gallipoli - Santa Maria	A
195	Gagliano alla Novaglie - Leuca	B
196	Neviano - Tuglie	A
197	Dalla Tuglie - Collepasso al Villaggio di Montegrappa	B
198	Cutrofiano alla Maglie - Collepasso	B
201	Li Foggia alla Gallipoli - Leuca	A
201 dir	Diramazione per Mass.a Foggia	B
202	Racale - Torre Suda	A
203	Felline - Melissano	B
204	Alliste alla Racale - Torre Suda	A
205	Dalla Ugento - Acquarica a Gemini	B
206	Melissano - Ugento	B
208	Vignacastri - Castro	B
209	Castrignano del Capo - Salignano alla Salve - Gagliano	B
210	Alessano - Novaglie	B
211	Alliste - Posto Rossi	B
212	Cursi - Carpignano	B
213	Giuggianello - Poggiardo	B
214	Santa Maria di Leuca - Pescoluse	A
215	Posto Li Sorci - Torre Sinfonò	A
216	Dalla Salice - Avetrana per San Pancrazio	B
217	Dalla Salice - Avetrana alla litoranea	B
218	Dalla Nardò - Avetrana alla Nardò - Copertino	B
219	Dalla Boncore - San Pancrazio per Avetrana	B
220	Dalla Leverano - Porto Cesareo alla Porto Cesareo alla Veglie - Boncore	B
221	Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca	A
222	Taviano alla litoranea	A
223	Matino alla Gallipoli - Leuca	A
224	Carmiano alla Arnesano - Villa Convento	B
224 dir	Diramazione per Magliano	B
225	Dalla Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli (Via del Condò)	B
226	Scorrano alla Maglie - Gallipoli	A
227	Corigliano - Soletto	B
228	Corigliano - Melpignano	B
229	Vernole - Pisignano - Lizzanello	B
230	Trepuzzi - Campi	B
231	Galatone - Sannicola	B
232	Taviano - Castelforte alla litoranea Gallipoli - Mancaversa	B
233	Cocumola alla Vaste - Vitigliano	B
234	Cerignano - Vitigliano	B

235	Giuggianello - Palmariggi	B
236	Surbo - Casalabate	A
237	San Cassiano - Surano	B
238	Noha - Sogliano - Corigliano	B
239	Li Foggi alla Posto Li Sorci - Masseria Li Sauli	A
240	Supersano alla Montesano - Torrepaduli	B
241	Lecce - Lizzanello	A
242	Alessano - Specchia	B
243	Dalla Scorrano alla Maglie - Collepasso alla Cutrofiano - Supersano	B
244	Soletto - San Donato	B
245	Acquarica alla San Cataldo - Otranto	B
246	Trepuzzi alla Surbo - Casalabate	B
247	Dalla Alliste alla Racale - Torre Suda alla litoranea	B
248	Montesardo alla Alessano - Novaglie	B
249	Corsano alla Alessano - Novaglie	B
250	Montesano - Depressa	B
251	Andrano - Spongano	B
252	Miggiano alla Montesano - Torre Paduli	B
253	Dalla Lecce - San Pietro alla Lecce - Monteroni	B
254	Poggiardo - Spongano	B
255	Salice alla Veglie - Monteruga	B
256	Squinzano per Masseria Arciprete e Caretti alla Surbo - Casalabate	B
257	Castri - Pisignano	B
258	Vitigliano alla Ortelle - Vignacastri	B
259	Vignacastri alla Castro - Santa Cesarea	B
260	Santa Caterina per la Cenate alla Galatone - Santa Maria	B
261	Nardò alla Tarantina	B
262	Dalla Casarano - Ugento per località Vetti e Sant'Anastasia alla Matino li Ponti	B
263	Melissano alla Casarano - Ugento	B
264	Dalla Nociglia - Supersano alla Surano - Torre Paduli	B
265	Dalla Alliste - Posto Rossi per Posto Capilungo	B
266	Felline - Posto Rosso	B
267	Lecce per Cascettara alla prov. dalla Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli	B
268	Dalla Salice alla Veglie - Monteruga per Magliana	B
269	Cavallino - Tempi Nuovi	B
270	Cavallino alla Lizzanello - Merine	B
271	Neviano alla Collepasso - Noha	B
272	Dalla Campi - Cellino alla Guagnano - Cellino (Giovannella)	B
273	Salve - Posto Vecchio di Salve	B
274	Cursi per la Bagnolo alla Maglie - Otranto	B
275	Calimera alla Melendugno alla Martano - Borgagne	B
276	Carpignano alla Martano - Borgagne	B
277	Giurdigano alla Maglie - Otranto	B
278	Dalla Cutrofiano - Aradeo alla Cutrofiano - Collepasso	B
279	Aradeo - Foresta - Mass.a Litta	B
280	Aradeo alla Galatone - Galatina	B
280 dir	Diramazione per Galatone	B
281	Seclì - Campolatino - Sannicola	B
282	Scalelle - San Giovanni - Alezio	B
282 dir	Diramazione per la Alezio - Gallipoli	A
283	Acaia - Aeroporto Turistico	B
283 dir	Diramazione per la Lecce - Aeroporto Turistico - Litoranea	B
284	Strudà - Acquarica	B
285	Caprarica alla Lecce - Maglie	B

286	Santa Caterina - Sant'Isidoro - Porto Cesareo	A
287	Dalla Matino alla Gallipoli - Leuca alla Taviano - Alezio	B
288	Melissano alla Vetti - Sant'Anastasia	B
289	Taviano per la Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca	B
289 dir	Diramazione alla Posto Li Sorci alla Gallipoli - Leuca per Mass.a Nuova	B
290	Felline alla Ugento - Torre San Giovanni	B
290 dir	Diramazione per Ugento	B
291	Gemini alla litoranea	B
292	Dalla Presicce - Litoranea alla Salve - Pescoluse	B
294	Dalla Lecce - Gallipoli a Santa Barbara	B
295	Lecce -San Ligorio alla San Cataldo - Frigole	B
296	Trepuzzi alla Squinzano - Masseria Cerrate - Casalabate	A
297	Melendugno - Torre dell'Orso	A
298	Lecce - Aeroporto Turistico - Litoranea	B
299	Uggiano - Cerfignano	B
300	Casamassella alla Uggiano - Otranto	B
301	Nociglia - Fontana alla Surano - Torrepaduli - Ruffano	B
303	Melpignano alla Zona Industriale	A
304	Lecce - Località Calìo Pomponio alla Frigole - San Cataldo	B
305	Giuliano alla Maglie - Leuca	B
306	Tricase Porto alla Tricase - Tricase Porto	B
307	Copertino - Santa Barbara	B
308	Botrugno alla Nociglia - Supersano	B
308 dir	Diramazione per San Cassiano	B
309	Salice - Campi	B
310	Marittima alla Castro - Tricase Porto	B
312	Salice alla Guagnano - San Pancrazio	B
313	Tricase - Torre Mito - Andrano	B
314	Circonvallazione di Aradeo	A
317	Cincorvallazione di Calimera	A
319	Santa Cesarea strada panoramica	B
319 dir	Diramazione per la Cerfignano - Santa Cesarea	B
320	Galatina alla Soleto - Sogliano	B
321	Casarano alla Taviano - Matino	A
322	Collepasso - Matino	B
322 dir	Diramazione per Casarano	A
323	Dalla Taviano - Alezio alla Gallipoli - Leuca	B
324	Dalla Acquarica - Salve alla Acquarica - Ugento	B
325	Dalla Ugento - Torre San Giovanni alla Presicce alla Litoranea	B
326	Morciano - Pozzo Pasulo	B
326 dir	Diramazione per la Patù - San Gregorio	B
327	Guagnano - San Donaci	B
328	Galatina per Torre Pinta alla Lecce - Galatina	B
329	Dalla Galatina - Copertino alla Lecce - Gallipoli	B
330	Taviano - Mancaversa	A
331	Acquarica del Capo - Ruffano	B
332	Acquarica - Torre Mozza	B
333	Masseria Marini - Torre Pali	B
334	Casarano alla Parabita - Collepasso	A
336	Dalla Nociglia - Supersano alla Nociglia - Fontana	B
336 dir	Diramazione per Casino Lizza Lupera	B
337	Mérine - Acaia	B
338	Serrano per la San Carlo alla San Cataldo - Otranto	B
339	Salve - Pescoluse	A
340	Porto Cesareo - Punta Prosciutto	A
341	Dalla Martano - Otranto a Lu Strittu	B
341 dir	Diramazione per la San Cataldo - Otranto	B
342	San Carlo alla San Cataldo - Otranto	B

342 dir	Diramazione per la Martano - Otranto alla San Cataldo - Otranto	B
343	Strudà - Vanze	B
344	Cannole - Palmariggi	B
345	Diso - Andrano	B
346	Tricase - Serra del Porto	B
347	Zollino alla Martano-Soletto	B
348	Dalla Arnesano - Villa Convento per la Lecce - Arnesano alla Lecce - Novoli	B
349	San Donato alla Lecce - Maglie	A
350	Taviano - Ugento (ex S.S.274)	A
351	Salve - Gagliano (ex S.S.274)	A
352	Dalla Galatone - Galatina alla Noha - Collepasso	A
353	Albaro - Veglie	B
354	Castiglione alla Maglie - Leuca	B
355	Minervino - Porto Badisco	B
357	Adriatica	A
358	Delle Terme Salentine	A
359	Salentina di Manduria	A
360	Di Casarano	A
361	Di Parabita	A
362	Di Galatina	A
363	Di Maglie e Santa Cesarea	A
364	Del Lido di Lecce	A
365	Di Mesagne	A
366	Di Otranto	A
367	Mediana del Salento	A
368	Circonvallazione sud di Martignano	A
369	Dalla Otranto - Porto Badisco al Porto di Otranto	A
370	Circonvallazione di Veglie	A
372	Circonvallazione di Caprarica	A
374	Di Taurisano	A
375	Di Cavallino	A
377	Circonvallazione Nord di Martignano	A

ALLEGATO B			
<i>SPESE D'ISTRUTTORIA PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI</i>			
<i>Nuova autorizzazione</i>		<i>Rinnovo autorizzazione</i>	
N. impianti	Importo	N. impianti	Importo
1	139,86	1	69,93
2	172,14	2	86,07
3	204,42	3	102,21
4	236,70	4	118,35
5	268,98	5	134,49
6	301,26	6	150,63
7	317,40	7	158,70
8	333,54	8	166,77
9	349,68	9	174,84
10	365,82	10	182,91

I suddetti importi sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) verificatasi nei due anni precedenti.

ALLEGATO C
Deposito cauzionale

Deposito cauzionale	PER EVENTUALI DANNI PROVOCATI A TERZI	PER RIPRISTINO SEDE STRADALE A ML.
FINO A ml.20 DI OCCUPAZIONE	€.25.000,00	€.50,00
DA 20 ml. A 50 ml. DI OCCUPAZIONE	€.52.000,00	€.50,00
DA 20 ml. A 50 ml. DI OCCUPAZIONE	€.155.000,00	€.50,00
OLTRE 10 ml. DI OCCUPAZIONE	€.258.000,00	€.50,00
ENTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI	€.1.000.000,00	

ALLEGATO D**TARIFFA STANDARD ANNUA PER MQ DI OCCUPAZIONE (A)**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del suolo	€ 30,00	€ 30,00
Occupazione del sottosuolo	€ 7,50	€ 7,50

COEFFICIENTE SPECIFICO DI RIDUZIONE E/O MAGGIORAZIONE PER TIPO DI OCCUPAZIONE (B)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del suolo	1,15	0,85
Occupazione del sottosuolo	1,50	1,1

TARIFFA STANDARD ANNUA PER ML DI OCCUPAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI ATTRAVERSAMENTI (A)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del sottosuolo con perforazioni in "Microtunnelling" DN max 20 cm	€ 7,50	€ 7,50
Occupazione del soprassuolo per attraversamenti aerei	€ 30,00	€ 30,00

COEFFICIENTE SPECIFICO DI RIDUZIONE E/O MAGGIORAZIONE PER TIPO DI OCCUPAZIONE (B)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del soprassuolo per attraversamenti aerei	1,00	0,80
Occupazione del sottosuolo	0,50	0,40

TARIFFA STANDARD GIORNALIERA PER MQ DI OCCUPAZIONE (A)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del suolo	€ 0,60	€ 0,60
Occupazione del sottosuolo	€ 0,45	€ 0,45

COEFFICIENTE SPECIFICO DI RIDUZIONE E/O MAGGIORAZIONE PER TIPO DI OCCUPAZIONE (B)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
Occupazione del suolo	1,70	1,30
Occupazione del sottosuolo	1,70	1,20

**COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE E/O MAGGIORAZIONE PER TIPOLOGIE E FINALITA' DI OCCUPAZIONE E
CATEGORIE (C)**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B
1) passi carrabili/accessi	0,70	0,60
2) tipologie generali e comunque non rientranti in quelle successive (parcheggi, chioschi, ecc.)	1,20	1,00
3) spazi soprastanti	0,60	0,50
4) spazi sottostanti	1,45	1,15
5) attività dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi	1,40	1,20
6) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,60	1,40
7) altre attività, inclusi sottoservizi di interconnessione per impianti relativi alla produzione da energie rinnovabili	1,50	1,50

ALLEGATO E						
CANONE ANNUO IMPIANTI PUBBLICITARI (Importi per ogni mq)						
Tipologia	Fuori dal centro abitato			Dentro al centro abitato		
	<i>Tariffa art.1 c.826 L.160/2019</i>	<i>Coeff. Di adattamento c.817 L.160/2019</i>	<i>Importo</i>	<i>Tariffa art.1 c.826 L.160/2019</i>	<i>Coeff. di adattamento c.817 L.160/2019</i>	<i>Importo</i>
Insegna d'esercizio	Esente					
Preinsegna	30,00	2,87	86,06	30,00	1,43	43,03
Sorgente luminosa	30,00	2,87	86,06	30,00	1,43	43,03
Cartello pubblicitario	30,00	2,87	86,06	30,00	1,43	43,03
Manifesto	30,00	2,15	64,55	30,00	0,72	21,52
Striscione, locandina e stendardo	30,00	2,15	64,55	30,00	0,72	21,52
Segno orizzontale reclamistico	30,00	2,15	64,55	30,00	0,72	21,52
Altri mezzi pubblicitari	30,00	2,87	86,06	30,00	1,43	43,03
Pubblicità mobile	30,00	2,87	86,06	30,00	1,43	43,03
						2,15
						2,15
<i>I suddetti importi di canone annuo vengono diminuiti o incrementati applicando i seguenti coefficienti in relazione alla categoria di strada provinciale di cui all'allegato A ed alla dimensione dell'impianto pubblicitario:</i>						
<i>- per categoria di strada</i>						
0,85 per le strade di categoria "A" e 0,75 per le strade di categoria "B"						
<i>- per dimensione impianto monofacciale</i>						
0,70 per impianti fino a 2 mq; 0,60 per impianti da 2,1 a 4 mq; 0,80 per impianti da 4,1 a 6 mq;						
<i>Per gli impianti bifacciali, inoltre, si applicano i seguenti coefficienti:</i>						
1,20 per impianti fino a 2 mq; 1,25 per impianti da 2,1 a 4 mq; 1,30 per impianti da 4,1 a 6 mq;						
<i>I suddetti coefficienti per dimensione si applicano anche per impianti ricadenti all'interno della delimitazione del centro urbano di Comuni inferiori a 10.000 abitanti Per questi ultimi vengono applicati i seguenti coefficienti in relazione al numero di abitanti del Comune</i>						
0,80 per comuni fino a 5.000 abitanti; 1,00 per i rimanenti.						
<i>Agli impianti ricadenti all'interno della delimitazione del centro urbano di dimensione superiore a 6,1 mq verranno applicati i seguenti coefficienti:</i>						
0,75 per impianti fino a 12 mq; 0,65 per impianti da 12,1 a 18 mq.						

CANONE GIORNALIERO IMPIANTI PUBBLICITARI (Importi per ogni mq)

Tipologia	Fuori dal centro abitato			Dentro al centro abitato		
	<i>Tariffa art.1 c.827 L.160/2019</i>	<i>Coeff. Di adattamento c.817 L.160/2019</i>	<i>Importo</i>	<i>Tariffa art.1 c.827 L.160/2019</i>	<i>Coeff. Di adattamento c.817 L.160/2019</i>	
Insegna d'esercizio	Esente					
Preinsegna	0,60	7,17	4,30	0,60	3,58	
Sorgente luminosa	0,60	7,17	4,30	0,60	3,58	
Cartello pubblicitario	0,60	7,17	4,30	0,60	3,58	
Manifesto	0,60	5,37	3,22	0,60	2,68	
Striscione, locandina e stendardo	0,60	5,37	3,22	0,60	2,68	
Segno orizzontale reclamistico	0,60	5,37	3,22	0,60	2,68	
Altri mezzi pubblicitari	0,60	7,17	4,30	0,60	3,58	
Pubblicità mobile	0,60	7,17	4,30	0,60	3,58	

ONERI PER RIMOZIONE, TRASPORTO A DEPOSITO, CUSTODIA E DISTRUZIONE IMPIANTI ABUSIVI

Tipologia	Importo per ogni mq
Per superfici inferiori a mq 1,00	53,79
Per superfici da mq 1,00 a mq 6,00	66,70
Per superfici da mq 6,00 a mq 10,00	80,69
Per superfici da mq 10,00 a mq 20,00	93,60
Per superfici oltre i mq 20,00	107,59
Oneri di custodia al giorno (min. Fatturabile mq 1)	5,92
Oneri per la distruzione e trasporto a discarica autorizzata del distrutto	69,94

ALLEGATO F
Canone annuo per gli accessi ai distributori di carburanti

Ad impianti carburanti con fronte strada superiore a ml. 60	Cat. A € 338,00	Cat. B € 270,00
Ad impianti carburanti con fronte strada fino a ml. 60	Cat. A € 270,00	Cat. B € 218,00
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di bar o ristorazione	Cat. A € 55,00	Cat. B € 39,00
Incremento per presenza di struttura ricettiva (albergo, motel, ecc)	Cat. A € 109,00	Cat. B € 88,00
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di manutenzione automezzi (officina meccanica, gommista, ecc)	Cat. A € 55,00	Cat. B € 39,00
Incremento per impianti carburanti se presenti servizi di autorimesse in forma d'impresa ed autolavaggi	Cat. A € 109,00	Cat. B € 77,00
Incremento per impianti carburanti se presenti apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	Cat. A € 12,00	Cat. B € 10,00